

attribuzione delegata e porta per conseguenza, via libera al ricorso all'Autorità politica distrettuale.

Corrispondentemente a siffatte determinazioni della legge comunale, il prelodato Eccelso Ministero ha riscontrato una consulta, pervenutagli da un Autorità provinciale, col dichiarare: che il predetto diritto di giudicatura penale di un Capo-Comunale si estende anche alle contravvenzioni previste al § 11 dell' *Ordinanza Imperiale 20 Aprile 1854* (Bollettino dell'Impero Nr. 96) e commesse mediante contegno contrario ai regolamenti di polizia, in luoghi di pubblico convegno, in quantochè siffatte contravvenzioni tocchino puramente la sfera di attribuzione delle Comuni in materia di polizia locale e non degenerino in eccessi, che cadono nelle sanzioni del codice penale, oppure diversamente non rivestano i caratteri di azioni dimostrative contro il Governo, le quali sono pure accennate nel detto § 11, e che acquistano un'importanza che esce dalla sfera della polizia locale, richiedendo l'immediata azione delle regie Autorità.

Del pari, sopra un'altra consulta, l'Eccelso i. r. Ministero di Stato ha dichiarato: che anche le contravvenzioni contro *i regolamenti edilizi* e sulla *gente di servizio*, le quali non cadono sotto la sanzione del Codice penale, appartengono alla giurisdizione penale del Capo-Comune, come pure le contravvenzioni contemplate dall' *Ordinanza 3/4 1855* Bollettino dell'Impero Nr. 62) relativa all'osservanza dell'*orario di polizia*, e ciò pel motivo che la detta Ordinanza riguarda pure la polizia locale di attribuzione delle Comuni, e sebbene non contenga direttamente una sanzione penale, pure la comprende con richiamo all' *Ordinanza 20/4 1854* (Bollettino delle Leggi dell'Impero Nr. 96).

Per ciò che riguarda la determinazione della pena per contravvenzioni a simili Leggi, in materia di polizia locale, il Capo-Comunale è bensì limitato dalla legge Comunale all'applicazione soltanto di multe e di pene d'arresto, con esclusione di qualsiasi altra specie di pena, particolarmente della pena corporale, ma d'altronde non gli è vietato di far applicare, entro i limiti e le misure fissate nelle rispettive Leggi, le pene di multe e d'arresto anche sino ad un grado, che superi la sanzione penale acconsentita dalla Legge Comunale, per contravvenzioni alle disposizioni emesse dal Capo-Comune, oppure dall'Amministrazione comunale nell'esercizio della polizia locale (Vedi § 62 Reg. Com.)

S'intende del resto da sè, che l'Autorità politica dovrà, in tutti gli evenibili casi di sorpassi od abusi di potere da parte di un Capo-Comune, far valere il diritto di sorveglianza sopra la Comune, che le spetta a termini della Legge comunale.

Locchè si partecipa a codesto ufficio per sua norma e direzione, come pure per regola delle Comuni di codesto distretto, a togliimento di eventuali dubbi, che potessero insorgere nell'interpretazione della nuova Legge comunale“.

---